



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 2/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dr.ssa Emma **Presidente**

GRASSO dr. Antonino **Consigliere**

ESPOSITO dr.ssa Patrizia **Primo Referendario - relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21308** del registro di Segreteria, ad

istanza della Procura Regionale presso la Sezione, nei confronti del **Prof. Gian**

Carlo CAINARCA (C.F. CNR GCR 51M06D 139Y), nato a Credaro (BG) il

6 agosto 1951, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Aldo

Bruzzone e Gianemilio Genovesi del Foro di Genova, elettivamente

domiciliato presso il loro studio sito in Genova, Via Nicolò Bacigalupo n. 4/21,

fornendo un n. fax e gli indirizzi p.e.c. per le comunicazioni.

Uditi, nella pubblica udienza del **16 novembre 2023**, il relatore dr.ssa Patrizia

Esposito, il Pubblico Ministero nella persona Vice Procuratore Generale dr.

Adriano Gribaudo, l'Avv. Aldo Bruzzone e l'Avv. Alessandro Ricca su delega

dell'Avv. Gianemilio Genovesi per il convenuto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione, depositato il 4 novembre 2022 e ritualmente notificato,

	il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio Gian Carlo Cainarca, già	
	Professore ordinario di I fascia a tempo pieno presso il Dipartimento di	
	Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti dell'Università	
	degli studi di Genova, per il danno subito dalla medesima Amministrazione	
	derivante dallo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata,	
	addebitabile a titolo doloso, avendo il medesimo percepito compensi per le	
	attività svolte in favore di Assomac Servizi S.r.l. (dall'anno 2012 all'anno	
	2019), di I.N.A.P.P. (fine anno 2011-2012) e del Centro Ligure per la	
	Produttività (C.L.P., per l'anno 2012), per €. 213.152,92 , oltre accessori e	
	spese di giustizia.	
	Esponeva l'istante Procura , al riguardo, che:	
	a) con rapporto del 21 giugno 2022 la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia	
	Economico-Finanziaria di Savona, Sezione Tutela Finanza Pubblica, aveva	
	segnalato un'ipotesi di danno erariale, essendo risultato il suddetto docente	
	universitario a tempo pieno titolare di partita IVA (esclusivamente per gli anni	
	dal 1987 al 1990), nonché percettore di emolumenti per attività extralavorativa,	
	svolta almeno dal 2012 fino al 2020, per un totale lordo ammontante ad €.	
	280.448,00, compresi anche gli incarichi di componente O.I.V., svolti per la	
	C.C.I.A. di Genova e per la Fiera di Genova S.p.a., autorizzati dall'Ateneo;	
	b) l'attività retribuita era consistita, per la maggior parte, in consulenze	
	professionali nel settore dell'industria meccano-calzaturiera, per cui di contro	
	il Cainarca non aveva mai richiesto l'autorizzazione alla propria	
	Amministrazione, potendosi ritenere l'entità dei compensi, unitamente alla	
	ripetitività degli incarichi extraistituzionali espletati, elementi sintomatici	
	dell'impegno continuativo al medesimo richiesto, con conseguente inevitabile	
	2	

	sottrazione del tempo alle funzioni di insegnamento a tempo pieno, in contrasto	
	sia con le disposizioni dell'art. 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, che	
	vietano ai docenti universitari a tempo pieno lo svolgimento dell'attività	
	libero-professionale, che con la disciplina in materia di incompatibilità con il	
	rapporto di lavoro pubblico (artt. 60 del d.P.R n. 3 del 1957 e 53 del d.lgs. n.	
	165 del 2001);	
	c) a fronte dell'invito a dedurre notificato in data 29 luglio 2022, ai sensi	
	dell'art. 67 del c.g.c., in cui era stato contestato il danno erariale di €.	
	224.552,92, pari ai compensi ritenuti indebitamente percepiti per lo	
	svolgimento degli incarichi vietati dal proprio <i>status</i> , all'esito di una richiesta	
	di accesso agli atti del fascicolo istruttorio accolta dal Requirente, egli	
	provvedeva a depositare il 10 ottobre 2022 proprie deduzioni, nelle quali, tra	
	l'altro, chiedeva di essere ascoltato in audizione personale, fissata per il 25	
	ottobre 2022, successivamente rinunciata;	
	d) venivano accolte le deduzioni esclusivamente in riferimento all'attività	
	svolta in favore di un consorzio, relativa ad un incarico di docenza conferito	
	nel 2013, ritenendo di espungere dal danno erariale contestato l'importo di €.	
	1.400,00, mentre, per il resto, gli argomenti spesi in tale sede venivano ritenuti	
	superabili, risultando confermato in citazione l'addebito per il conseguente	
	complessivo guadagno, mai riversato nelle casse dell'Università.	
	2. Per l'udienza fissata per il 27 aprile 2023, si costituiva in giudizio il	
	convenuto con memoria degli Avv.ti Aldo Bruzzone e Gianemilio Genovesi ,	
	depositata il 5 aprile 2023, contestando integralmente il libello introduttivo e	
	chiedendo pronuncia assolutoria, nonché, in via subordinata, la riduzione della	
	quantificazione del danno, comunque con scomputo di una percentuale non	
	3	

	inferiore al 50% ascrivibile al concorso di colpa dell'Università; in ogni caso	
	instando affinché venisse riconosciuta parzialmente prescritta l'azione erariale.	
	I Legali svolgevano diversi argomenti difensivi, di seguito sintetizzati.	
	a) In via preliminare di merito ed in ogni caso, hanno chiesto al Collegio di	
	dichiarare l'avvenuta prescrizione, seppur parziale, che sarebbe decorsa dal	
	momento di percezione dei compensi, anno per anno, in assenza di	
	occultamento doloso del fatto dannoso da parte del docente, che aveva sempre	
	esposto gli emolumenti conseguiti all'Amministrazione finanziaria in sede di	
	dichiarazione dei redditi, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione	
	antercedenti al ricevimento dell'invito a dedurre, notificato in data 29 luglio	
	2022, dunque per le annualità antecedenti al 29 luglio 2017, tenuto conto che	
	il giudizio <i>de quo</i> traeva origine da ordinari controlli e consultazioni di banche	
	dati da parte della G.d.F., che avrebbero potuto essere effettuati anteriormente,	
	unitamente alle circostanze che, almeno per l'I.N.A.P.P., l'Ateneo aveva	
	ricevuto la richiesta di autorizzazione e la comunicazione dei compensi erogati	
	e che, per il C.L.P., il P.M. non avrebbe svolto gli accertamenti ex art. 55 c.g.c.	
	b) In via principale, hanno chiesto la reiezione della domanda attorea poiché	
	infondata in fatto e diritto, mandando assolto l'incolpato da ogni pretesa, per	
	assenza di prova del danno ed affermando nel merito la legittimità della	
	condotta tenuta, per attività c.d. " <i>liberalizzate</i> ", ex art. 6 comma 10 della legge	
	n. 240/2010, con natura di studio e ricerca, remunerate con importi, seppure	
	rilevanti, sempre inferiori rispetto alla retribuzione annua lorda percepita come	
	docente universitario a tempo pieno, specificamente effettuate in favore di:	
	- Assomac Servizi S.r.l. (dall'anno 2012 all'anno 2019), per complessivi €.	
	210.000,00, per compensi annuali (compresi tra € 10.000,00 e 30.000,00), in	
	4	

	relazione ad attività scientifica di ricerca che era stata svolta in forma personale	
	(senza organizzazione di mezzi, collaboratori e dipendenti), con un impegno	
	“massimo di dieci o quindici ore complessive al mese”, in qualità di “esperto	
	del settore” e senza alcun pregiudizio all’attività a tempo pieno svolta;	
	- I.N.A.P.P. (Istituto Nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, ex	
	I.S.F.O.L., fine anno 2011-2012), per complessivi €. 9.832,92. Viene allegato	
	il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto, ove era	
	previsto un compenso di €. 22.000,00, per cui era stata richiesta	
	l’autorizzazione all’Università, in quanto già concessa il 19 marzo 2010 ed	
	avente ad oggetto la medesima attività di consulenza, ottenendo risposta (con	
	nota prot. 12919 del 16 maggio 2011) che la stessa non era necessaria ex art.	
	art. 6, comma 10 della legge n. 240/2010, risultando anche comunicati i	
	compensi percepiti all’Università con nota dell’I.N.A.P.P. del 30 aprile 2013;	
	- Centro Ligure per la Produttività (C.L.P.) , per complessivi €. 3.320,00, in	
	relazione all’attività consulenziale di collaborazione (in merito al progetto	
	MISE “Reti di Impresa”) svolta nell’aprile 2012 e all’attività di docenza svolta	
	il 29 maggio 2012, per cui era stato fornito un riscontro interlocutorio alla	
	G.d.F., in considerazione del decesso del referente del rapporto e dell’assenza	
	di ulteriori accertamenti in merito da parte del P.M.;	
	c) In via subordinata, si chiede comunque l’esercizio del potere riduttivo	
	“nella sua massima estensione”; in via di ulteriore subordine, in riferimento	
	alle attività svolte in favore dell’ex I.S.F.O.L., accertare e dichiarare il	
	concorso di colpa dell’Ateneo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 comma 1	
	c.c., e, conseguentemente, parametrare e ridurre il danno, in una percentuale	
	quantomeno non inferiore al 50% (cinquanta per cento);	
	5	

	d) In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si insta	
	affinché venga ordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 commi 2 e 4 c.g.c.	
	e 210 c.p.c., all'Università degli Studi di Genova e al Centro Ligure per la	
	Produttività di produrre e/o esibire e/o mettere a disposizione in giudizio	
	l'eventuale documentazione attestante la comunicazione alla medesima	
	Università - unitamente al relativo periodo temporale - dei compensi erogati	
	dal C.L.P. per l'espletamento dell'attività di <i>“collaborazione consulenziale</i>	
	<i>...relativa al Progetto MISE “Reti d'Impresa, sviluppato dal Centro nel</i>	
	<i>periodo settembre 2011 – maggio 2012 e svolta dal Sig. CAINARCA entro il</i>	
	<i>30 aprile 2012, per un compenso lordo pari ad € 3.000,00”</i> e per l'attività di	
	<i>“docenza di n 4 ore, relativa al Progetto Le Reti d'impresa – seminari</i>	
	<i>informativi, svolta in data 29 maggio 2012, dalle 14:00 alle 18:00, dal titolo</i>	
	<i>Reti d'impresa: strumento per attività comuni e coordinate, rivolta alle</i>	
	<i>Associazioni/Imprese, per un compenso lordo di € 320,00 (€ 80,00/ora x n. 4</i>	
	<i>ore)”</i> .	
	3. All'udienza del 27 aprile 2023, il P.M. si è soffermato sui profili relativi	
	alla prescrizione, richiamando la giurisprudenza contabile in materia di doloso	
	occultamento, per i reiterati e maliziosi silenzi serbati dal convenuto, anche in	
	relazione all'attività svolta per l'I.N.A.P.P., collaborazione auto-qualificata dal	
	medesimo come <i>“consulenza”</i> esclusivamente per ottenere una <i>“scusante</i>	
	<i>precostituita”</i> , non potendo rilevare le comunicazioni dei redditi fornite	
	all'Ateneo dal medesimo Istituto, trattandosi di un elemento neutro in una	
	fattispecie volta a schermare ed a depistare circa gli effettivi contenuti del	
	rapporto. In subordine, ha affermato che in generale la prescrizione non	
	avrebbe potuto comprendere l'anno 2016, dal momento che doveva essere	
	6	

	tenuto in conto l'anno (successivo) di presentazione della dichiarazione dei	
	redditi, potendo risultare rilevante solo quest'ultimo ai fini della conoscibilità.	
	Altresì, ha precisato che l'attività costante svolta per la Società di <i>Assomac</i> ,	
	per asseritamente poche ore ma per oltre sette anni, dal contenuto non chiaro,	
	latamente riferita ad analisi, studi, “ <i>documenti</i> ” e ricerche per l'orientamento	
	imprenditoriale delle imprese di settore, avrebbe dovuto ingenerare perplessità	
	e per lo meno il “ <i>ragionevole dubbio</i> ” circa le reali caratteristiche	
	sostanzialmente libero professionali della stessa, anche perché la medesima	
	Società, che non poteva ritenersi imparziale nella vicenda, si era limitata a	
	giustificare normativamente la ritenuta insussistenza nella specie di obblighi	
	autorizzativi. Inoltre, a fronte dell'indicazione della circostanza relativa al	
	sopravvenuto decesso dell'Amministratore delegato, che sarebbe stato tenuto	
	per legge alle comunicazioni all'Amministrazione di appartenenza del docente	
	e trattandosi di un soggetto privato, la Procura aveva ritenuto di esperire mezzi	
	di prova meno invasivi, rispetto ad ispezioni e sequestri, in considerazione dei	
	limiti oggettivi all'acquisizione, per rimettere al vaglio del Collegio giudicante	
	lo svolgimento delle più ampie prerogative riconosciute dalla legge, dal	
	momento che anche la documentazione versata in atti dal convenuto aveva	
	confermato il <i>quantum</i> dell'introito, ma non il contenuto dell'attività. Tanto	
	premessso, ha chiesto alla Sezione di voler disporre un ordine di esibizione	
	documentale che comprovasse le prestazioni rese dal Professore. Per quanto	
	riguarda l'attività di collaborazione svolta per I.N.A.P.P.; ha affermato che non	
	avrebbe potuto rilevare la natura pubblica dell'Ente, in considerazione del	
	contenuto professionale e non di consulenza della stessa. Del pari, quanto al	
	C.L.P., doveva rilevare l'oggetto specifico dell'incarico, in presenza di un	
	7	

	danno erariale da mancato riversamento che, perciò, doveva essere confermato	
	nella quantificazione esposta in citazione, restando inibito anche l'esercizio del	
	potere riduttivo a fronte delle condotte dolose del convenuto.	
	Il Presidente, a questo punto, ha dato parola all' Avv. Genovesi , che si è	
	riportato alle argomentazioni difensive di cui alla memoria di costituzione, in	
	quanto profusa su ogni contestazione e non sussistendo elementi di novità.	
	Ricevuta la parola, a sua volta, l' Avv. Ricca si è soffermato ulteriormente	
	sull'erroneità dell'impianto accusatorio, ritenendo che il convenuto avesse	
	documentato pienamente lo svolgimento delle singole attività retribuite, oltre	
	che la partecipazione a convegni ed a gruppi di lavoro di ricerca. Esaurita la	
	discussione, la causa è stata trattenuta per le valutazioni di competenza.	
	Il Collegio, visto il Capo IV c.g.c., gli artt. 94, commi 2 e 4 c.g.c. e 210 c.p.c.,	
	con ordinanza n. 15 del 2 maggio 2023 ha ordinato l'espletamento di un	
	adempimento istruttorio all'Università degli Studi di Genova, in persona del	
	Rettore <i>pro tempore</i> , nonché alla Società <i>Assomac Servizi S.r.l</i> ed al Centro	
	Ligure per la Produttività (C.L.P.), in persona degli Amministratori e/o	
	Consiglieri delegati <i>pro tempore</i> , assegnando termine per provvedere entro	
	giorni 60 (sessanta) dalla notifica, i successivi giorni 30 (trenta) alle parti per	
	eventuali repliche e fissando l'udienza del 16 novembre 2023 per la	
	prosecuzione del giudizio.	
	In ottemperanza alla citata ordinanza istruttoria, in data 3 luglio 2023, il Centro	
	Ligure per la Produttività (C.L.P.) ha rappresentato che, a valle delle ulteriori	
	ricerche, non erano stati individuati documenti che attestassero la	
	comunicazione all'Ateneo dei compensi erogati al Professore; in data 5 luglio	
	2023, l'Università di Genova ha comunicato che a seguito delle verifiche	
	8	

	effettuate non risultavano presenti agli atti d'ufficio “autorizzazioni né	
	comunicazioni relative ai seguenti incarichi (...): - Incarico presso la Società	
	Assomac Servizi S.r.l. dall'anno 2012 all'anno 2019; - Incarico presso il	
	Centro Ligure per la Produttività (C.L.P.) per l'anno 2012”.	
	Il 7 luglio 2023 la Società Assomac Servizi S.r.l ha depositato una nota, recante	
	allegati, anno per anno, i pagamenti dei compensi effettuati e le attività svolte	
	dal convenuto, con disponibilità per qualsiasi eventuale integrazione.	
	Con memoria del 28 luglio 2023, il Prof. Cainarca ha sostenuto, quanto alle	
	produzioni della società Assomac Servizi, che esse avrebbero comprovato in	
	modo inconfutabile quanto già argomentato e dedotto in comparsa. Infine, ha	
	richiamato tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate, in riferimento all’assenza	
	di danno per l’Ateneo precisando che il proprio ruolo di “assoluto prestigio e	
	rilievo” restasse dimostrato dal fatto che, nonostante il collocamento a riposo	
	per sopraggiunti limiti di età, fosse stato ricontattato dall’Università per	
	svolgere l’attività di “alta qualificazione dell’insegnamento ufficiale	
	“ECONOMICS AND INNOVATION MANGEMENT” presso il Dipartimento	
	DIME per l’A.A. 2022/2023, nonché per l’A.A. 2023-2024 per il Corso di	
	Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, con l’insegnamento di	
	“ECONOMICS AND MANAGEMENT”, per un totale di 54 ore di lezione.	
	4. All’udienza odierna , il rappresentante del P.M. ed i difensori della parte	
	privata hanno concluso come in atti, ulteriormente argomentando.	
	Il P.M. si è soffermato sui profili relativi alla circostanza che dagli	
	adempimenti istruttori risultava confermato che non fossero mai state concesse	
	autorizzazioni a favore del Professore per gli incarichi espletati.	
	Specificamente, sui rapporti intrattenuti dal convenuto con Assomac, con cui	
	9	

egli aveva avuto un rapporto ininterrotto e reiterato nel tempo, dalla documentazione depositata emergeva, oltre all'attività prestata per convegni, docenze e ricerche scientifiche, un'attività concretamente operativa di supporto, sostanziante una vera e propria prestazione professionale, pertanto insistendo sulla sussistenza del danno da mancato riversamento, ai sensi dell'art. 53, comma 7 del d.lgs n. 165/2001. Infine, ravvisando nella condotta del convenuto l'occultamento doloso del danno, si è opposto all'esercizio del potere riduttivo, considerando però che la parte più consistente delle attività erano state svolte per *Assomac* e rimettendone la quantificazione alla valutazione del Collegio, in presenza di un'attività ritenuta “*debordante*” e “*composita*”, sia di natura professionale, che scientifica - speculativa, in relazione ad un *pro quota* senz'altro assentibile.

L'Avv. **Bruzzo**, preliminarmente, ha sottolineato che la Procura avrebbe dovuto depositare una memoria per replicare alle argomentazioni difensive relativamente alla documentazione trasmessa dai soggetti interpellati con l'ordinanza, al fine di consentire alle difese di poter replicare. Per quanto riguarda la documentazione depositata in ottemperanza all'ordinanza n. 15/2023, ha rappresentato che gli atti prodotti da *Assomac*, anche in considerazione della sua peculiare natura soggettiva, comprovavano inconfutabilmente quanto dedotto nella comparsa di costituzione, confermando pienamente che le prestazioni svolte dal Professore erano di consulenza finalizzata allo studio e alla ricerca scientifica e i correlati pagamenti riguardavano cessioni di diritti d'autore, in quanto la maggior parte dell'attività svolta dal Prof. Cainarca era confluita in opere letterarie e scientifiche.

	È intervenuto poi l' Avv. Ricca , soffermandosi sulla posizione del convenuto	
	in merito alle prestazioni rese presso C.L.P. e I.S.F.O.L. e ribadendo che	
	l'attività svolta dallo stesso non avrebbe mai potuto essere considerata	
	professionale, ma al contrario da ricomprendersi nelle attività " <i>libere</i> " di cui	
	all'art. 6, comma 10 della legge n. 240/2010.	
	Ha concluso prendendo atto della richiesta subordinata, da parte della Procura,	
	di ridurre le domande mosse in riferimento alla posizione di Assomac.	
	Il P.M. ha replicato evidenziando che non vi fossero obblighi di deposito da	
	parte della Procura, ritenendo insussistenti pretese lesioni del diritto alla difesa.	
	Sul punto, l' Avv. Bruzzone ha specificato che il deposito di controdeduzioni	
	in sede di replica avrebbe senz'altro agevolato la difesa del Prof. Cainarca.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONDIDERATO IN DIRITTO	
	Il giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa	
	azionata dal Pubblico Ministero nei confronti del Prof. Gian Carlo Cainarca	
	per il danno erariale, addebitabile a titolo doloso, asseritamente subito	
	dall'Università degli studi di Genova in conseguenza dello svolgimento di	
	attività extraistituzionale non autorizzata , avendo il medesimo percepito	
	compensi per le attività svolte in favore di Assomac Servizi S.r.l. (dal 2012 al	
	2019), di I.N.A.P.P. (fine anno 2011-2012) e del Centro Ligure per la	
	Produttività (C.L.P., per l'anno 2012), per €. 213.152,92 , oltre accessori e	
	spese di giustizia.	
	Il Collegio ritiene di dover scrutinare le questioni che seguono alla stregua del	
	sistema declinato dall'art. 101, co. 2 c.g.c., nell'ordine rimesso al proprio	
	prudente apprezzamento, secondo motivate ragioni di logica giuridica,	
	11	

	coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte conti, Sez. riun. sent. 2.10.1991, n. 727;	
	Corte Cost., sent. n. 13.07.2007, n. 272; Cass., sent. n. 9.09.2008, n. 23113).	
	1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione	
	dell’azione, basata sulla contestazione che le somme oggetto di domanda	
	risarcitoria risulterebbero prescritte in conseguenza del mancato esercizio della	
	pretesa erariale entro il termine quinquennale decorrente dalla percezione dei	
	compensi, o, quanto meno, dei limiti all’integrità del credito azionato,	
	subordinatamente ritenuto esigibile solo in relazione al quinquennio anteriore	
	alla notifica dell’invito a dedurre (29 luglio 2022).	
	1.1 È principio ormai pacifico e condiviso da questa Sezione giurisdizionale	
	che la sola circostanza della mancata richiesta di autorizzazione a svolgere la	
	singola attività extraistituzionale sia sufficiente a concretare la fattispecie del	
	c.d. “ <i>occultamento doloso</i> ”, costituente fattore di sospensione del termine	
	prescrizionale, non rilevando in alcun modo gli adempimenti degli obblighi	
	tributari incombenti per legge sul contribuente nel diverso rapporto con il Fisco	
	e/o gli eventuali e diversi rapporti giuridici instaurati con l’Amministrazione	
	Finanziaria e Previdenziale, in quanto “ <i>il comportamento semplicemente</i>	
	<i>omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione se abbia ad</i>	
	<i>oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge</i> ”. (Cfr.,	
	<i>ex plurimis</i> , C.d.c., cfr. Sez. I App, 22.03.2021, n. 91 e 7.11.2022, n. 506; Sez.	
	II App. 28.05.2019, n. 175; 15.05.2020, n. 129; 9.12.2020, n. 285; 20.04.2021,	
	n. 121; 26.05.2021, n. 165; Sez. III App., 21.07.2016, n. 345; 6.10.2016, n.	
	514; 2.02.2017, n. 55; 20.04.2020, n. 75 e 16.03.2022, n. 95; Sez. Lombardia,	
	27.12.2021, n. 352; Sez. Emilia Romagna, 17.06.2021, n. 225 e 17.11.2021, n.	
	362; Sez. Sardegna, 6.05.2021, n. 189 e 24.07.2021, n. 230; Sez. Liguria,	
	12	

	9.03.2020, n. 8; 27.10.2020, n. 86; 15.06.2022, n. 52, 11.11.2022, n. 97 e	
	9.5.2023, n. 42).	
	Sul tema del decorso del termine della prescrizione nelle ipotesi di svolgimento	
	di incarichi extra istituzionali non autorizzati, infatti, è stato recentemente	
	ribadito dal Giudice d'Appello che: <i>“la comunicazione, da parte del</i>	
	<i>dipendente interessato, dello svolgimento di incarichi extraistituzionali</i>	
	<i>retribuiti costituisce un preciso dovere di servizio, espressione anche dei</i>	
	<i>generali obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 e 1375 cod.</i>	
	<i>civ., la cui violazione consente di ritenere integrato “l’occultamento doloso”</i>	
	<i>del danno, che può dirsi scoperto solo all’esito degli accertamenti investigativi</i>	
	<i>all’uopo espletati; il predetto occultamento doloso può, infatti, consistere</i>	
	<i>anche in un comportamento semplicemente omissivo del dipendente, che</i>	
	<i>tralascia di compiere un atto dovuto, prescritto per legge”</i> . (Sez. II App, n.	
	284 del 30.06.2022).	
	1.2 Quanto all’ <i>exordium praescriptionis</i> , invero, l’art. 1, comma 2, della legge	
	14.01.1994, n. 20, dispone che: <i>“Il diritto al risarcimento del danno si</i>	
	<i>prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato</i>	
	<i>il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data</i>	
	<i>della sua scoperta”</i> . La norma, pertanto, prevede la regola generale, coerente	
	con i principi degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., della decorrenza della	
	prescrizione dal momento di <i>verificazione del fatto dannoso</i> , che comprende	
	non solo l’azione illecita quindi la condotta <i>contra ius</i> , ma anche piena	
	conoscibilità dell’effetto lesivo inteso quale depauperamento delle finanze	
	erariali con cui il danno acquisisce caratteri di concretezza ed attualità. Per il	
	che, assume pregnanza l’interpretazione dell’istituto che è stata offerta dalle	
	13	

	Sez. Un. della Cassazione che, fin dal 2008, hanno superato la tesi della non	
	rilevanza degli impedimenti materiali alla possibilità di far valere il diritto,	
	ricostruendo, cioè, alla luce del principio di esigibilità ed autoresponsabilità, la	
	decorrenza della prescrizione dal momento in cui il danneggiato abbia avuto	
	conoscenza del danno, della sua ingiustizia e della relativa riferibilità causale	
	(v. Sez. Un. 11.1.2008, nn. 581-583; 14.11.2011, n. 23763; Cass., Sez. III, sent.	
	n. 12699 del 25.05.2010; ord. n. 1263 del 27.01.2012; sent. n. 5119 del	
	17.02.2023).	
	La norma poi consente, per ovvie ragioni legate alla effettività della tutela	
	dell'erario, di differirne il <i>dies</i> di decorrenza alla data della scoperta del danno,	
	nell'ipotesi in cui il detrimento sia stato dolosamente occultato, in applicazione	
	del generale principio di sospensione fissato dall'art. 2941 n. 8 cod. civ.	
	La disposizione dell'ordinamento contabile, dunque, comporta una soluzione	
	binaria per il <i>dies a quo</i> della prescrizione: o si identifica con quello di obiettiva	
	conoscibilità del fatto dannoso o con quello della scoperta, dunque	
	dell'effettiva conoscenza, in caso di doloso occultamento, <i>tertium non datur</i> .	
	In altri termini, il “ <i>doloso occultamento</i> ” nella materia della responsabilità	
	contabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in	
	relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in	
	relazione all'impossibilità dell'Amministrazione di appartenenza di conoscere	
	il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 cod. civ).	
	Difatti, anche la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi similari, ha ribadito	
	che in presenza di obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi,	
	l'ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare	
	il fatto pregiudizievole, possa estrinsecarsi anche in una condotta omissiva,	
	14	

“quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge” (Cass. civ. n. 392 del 16 febbraio 1967, id. 9 gennaio 1979, n. 125, 11 novembre 1998, n. 11348), sicché *“il doloso occultamento è requisito diverso e più grave rispetto alla mera omissione di una informazione, omissione che assume rilievo solo ove sussista un obbligo della parte di informare”* (Cass. civ., Sez. III 29 gennaio 2010, n. 2030).

In tali ipotesi, il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente alla condotta, bensì con il momento in cui, verificandosene le conseguenze, si realizza la consapevolezza dell'*eventus damni* e della qualificazione giuridica del medesimo, manifestandosi all'esterno la produzione del danno, che diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile nelle proprie intrinseche caratteristiche, abilitando così il Requirente all'esercizio dell'*actio damni*, con la conseguenza che la verifica del fatto dannoso deve essere ragionevolmente ancorata alla data in cui sono state concluse ed esternate nei rapporti le attività investigative afferenti al caso.

2. L'eccezione di prescrizione è invece fondata, limitatamente ai compensi percepiti dall'**I.N.A.P.P.**; nella specie, ciò che rileva è l'insussistenza di doloso occultamento, con la conseguenza che l'esordio della prescrizione deve fissarsi temporalmente molto prima della conclusione delle indagini della G.d.F., risultando detti compensi sin dalla C.U. 2013, per cui l'azione è senz'altro intempestiva.

Al riguardo, in atti è stato versato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ove era previsto un compenso di €. 22.000,00, per cui era stata

	richiesta l'autorizzazione dal Cainarca all'Università, con nota datata 27	
	aprile 2011, ove a fronte di una indicazione descrittiva genericamente	
	qualificata in termini di “ <i>consulenza scientifica</i> ” erano, però, stati specificati	
	tutti gli elementi sostanziali costitutivi del rapporto in corrispondenza con le	
	conformi pattuizioni contrattuali (“ <i>natura, oggetto della prestazione, scopi</i>	
	<i>dell'incarico, committenza, compenso lordo previsto o presunto, modalità di</i>	
	<i>esecuzione della prestazione, impegno presunto di 80 ore in 8 mesi per circa</i>	
	<i>2 giorni al mese</i> ”), ottenendone dall'Ateneo il riscontro (con nota del 16	
	maggio 2011) che detta autorizzazione non era necessaria, rientrando l'attività	
	di consulenza scientifica, nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 10 della	
	legge n. 240/2010, risultando anche comunicati dall'I.N.A.P.P i compensi	
	percepiti all'Università con nota del 30 aprile 2013, nonché predisposte	
	periodiche relazioni sulle attività svolte da parte del docente. Egli, in	
	particolare, nel presentare richiesta all'Università di Genova, ha indicato	
	l'oggetto dell'attività, e cioè “ <i>garantire il coordinamento tecnico scientifico</i>	
	<i>delle attività di Isfol all'interno del Progetto PIACC – Programme for the</i>	
	<i>International Assessment of Adult Competencies- di OCSE</i> ”, riprendendo,	
	sinteticamente, l’“ <i>oggetto della prestazione</i> ” che sarebbe poi stato indicato	
	all'art. 2 del contratto sottoscritto nel dicembre 2011, che testualmente	
	dispone: “ <i>Il collaboratore, nell'ambito del Progetto Apprendimento</i>	
	<i>certificazione e valutazione delle competenze OCSE – PIAAC Tem. 2 (PIAAC),</i>	
	<i>si obbliga a contribuire al monitoraggio della fase di raccolta dati, alla fase</i>	
	<i>di valutazione dei dati ed alla strutturazione del report di ricerca conclusivo</i>	
	<i>con una particolare attenzione al tema del match/mismatch esistente tra le</i>	
	<i>competenze offerte e quelle richieste</i> ”.	
	16	

	Pertanto, l'Università era in possesso fin dal 2011 di tutti gli elementi	
	concernenti l'attività svolta dal docente in favore del suddetto Istituto ed in	
	ogni caso, una volta venuta a conoscenza (nell'anno 2013) del versamento dei	
	relativi compensi, avrebbe potuto attivarsi per compiere (eventuali) verifiche,	
	senza che sussistesse alcun impedimento (fattuale e/o giuridico) allo	
	svolgimento di tali accertamenti, per altro verso, così determinandosi anche le	
	condizioni per avviare (eventuali) azioni a propria tutela, laddove tale	
	autorizzazione fosse stata ritenuta indefettibile, di contro restando	
	acquiescente.	
	Invero, l'Ateneo era a conoscenza anche del fatto che il Professore aveva già	
	svolto in passato le medesime attività in favore dell'ex <i>Isfol</i> (nell'anno 2010),	
	come da autorizzazione del 19 marzo 2010, anteriormente all'entrata in vigore	
	della riforma, avente ad oggetto l'attività di consulenza “ <i>volta a garantire il</i>	
	<i>coordinamento tecnico scientifico all'interno del Progetto PIACC per conto</i>	
	<i>dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori</i> ”.	
	Questa Sezione giurisdizionale, del resto, ha in più occasioni ritenuto esigibili	
	dalle Università, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, doveri	
	d'istituzione di modelli di controllo non solo della veridicità delle dichiarazioni	
	comunicate dai docenti, bensì degli elementi di contesto e raffronto emergenti	
	<i>aliunde</i> , in assenza dei quali la loro inerzia costituisce fonte oggettiva di	
	legittimo affidamento per i Professori coinvolti (cfr. anche Sez. Liguria, n. 329	
	del 27.12.2018, n. 6 del 16.01.2023, n. 22 del 2.03.2023, n. 59 del 23.06.2023).	
	3. Quanto ai restanti incarichi contestati, in assenza di qualsivoglia	
	comunicazione in atti, sia da parte del dipendente pubblico che dei soggetti	
	conferenti, la prospettazione difensiva, fondata sull'asserita assenza di	
	17	

	occultamento doloso, risulta infondata. Invero per l'anzidetto, ogni	
	Amministrazione, solo laddove destinataria delle predette comunicazioni, deve	
	ritenersi nelle condizioni di poter verificare la legittimità di ogni singolo	
	incarico extraistituzionale svolto dai propri dipendenti, rendendo così possibile	
	quella percepibilità o conoscibilità obiettiva, secondo criteri di ordinaria	
	diligenza, di eventuali ipotesi illecite e, quindi dannose, legittimanti l'avvio di	
	azioni a tutela del proprio credito. Ne consegue che alcuna prescrizione, per il	
	resto, risulta essersi maturata.	
	4. In relazione al danno da svolgimento di attività retribuita non autorizzata,	
	nel merito , la pretesa attorea risulta per il resto infondata, ritenendo il Collegio	
	lecite le attività svolte, e, comunque, non adeguatamente provata l'illiceità	
	contestata.	
	Infatti, la Procura non ha provato gli elementi costitutivi dello svolgimento di	
	attività professionale vietata, limitandosi a generiche allegazioni, né a valle del	
	disposto approfondimento istruttorio, è emersa una prova certa in tal senso.	
	Appaiono quindi assai convincenti, anche per l'assenza di speculari argomenti	
	critici della Procura (sulla quale gravava l'onere probatorio sulla non	
	conformità a legge di tali attività), le documentate argomentazioni difensive	
	profuse.	
	Nel caso di specie, poi, non sono stati evidenziati dal Requirente profili	
	attinenti ad un documento subito dall'Amministrazione, per eventuale	
	violazione degli obblighi di servizio, correlata ad una ipotizzabile, in astratto,	
	sottrazione di attività lavorativa per porre in essere gli incarichi in esame,	
	peraltro, avendo il medesimo docente prodotto i propri registri delle lezioni	
	svolte negli anni.	
	18	

	5. La questione di cui ci si occupa va, preliminarmente, inquadrata sul piano	
	sistematico e normativo, con riguardo ai principi costituzionali di buon	
	andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), oltre che	
	di esclusività dello svolgimento della prestazione lavorativa a favore del datore	
	pubblico (art. 98 Cost.), quali presupposti del regime delle incompatibilità.	
	Infatti, lo svolgimento di attività lavorative extra istituzionali, in assenza di	
	preventiva autorizzazione, costituisce una chiara violazione del rapporto di	
	esclusività che lega ogni dipendente alla Pubblica Amministrazione, al fine di	
	destinare integralmente alle attività d'istituto le proprie energie lavorative, e	
	dal correlato divieto di disperdere tali energie in altre attività lavorative, al di	
	fuori dei limitati casi normativamente consentiti.	
	Il sistema vigente in generale per i dipendenti pubblici, regolamentato dall' art.	
	53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. t.u.p.i.) , individua, al primo comma,	
	situazioni di incompatibilità assoluta, già sancite dagli artt. 60 e ss. del d.P.R.	
	10 gennaio 1957, n. 3, il cui espletamento porta alla decadenza dall'impiego,	
	previa diffida (l'esercizio del commercio, dell'industria e delle professioni,	
	nonché l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o di cariche in	
	società costituite a fine di lucro); di seguito, al sesto comma, le ipotesi tassative	
	di attività liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto	
	espressive di basilari libertà costituzionali (tra cui, per quanto ne occupa, la	
	collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l'utilizzazione	
	economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni	
	industriali; la partecipazione a convegni e seminari; la docenza e la ricerca	
	scientifica); al settimo comma disciplina, infine, attività occasionali espletabili	
	dal dipendente pubblico previa autorizzazione del datore di lavoro.	
	19	

Con particolare riguardo ai docenti universitari, sebbene l'art. 6, comma 9, della l. n. 240/2010 stabilisca, in via generale, che la posizione di Professore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria e, nel caso dei docenti a tempo pieno, con lo svolgimento di attività libero-professionale, il successivo comma 10 consente alcune attività sia ai docenti a tempo pieno (tenuti, in via figurativa, a 1.500 ore annue di attività di ricerca, studio e insegnamento) che ai docenti a tempo definito. I primi docenti, infatti, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali (**art. 6, comma 10, legge n. 240/2010**).

Inoltre, Professori e Ricercatori a tempo pieno possono, altresì, svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi e a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. L'**art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 382/1980** consente, infine, anche lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché lo svolgimento di attività didattiche, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale. La legge, dunque, prevede un significativo margine di libertà per i docenti universitari, anche a tempo pieno (c.d. "*tempopienisti*"). L'art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010, infatti,

	annovera espressamente le consulenze tra le attività consentite. La legge,	
	nell’adottare il generico termine “ <i>consulenza</i> ”, risponde alla dichiarata finalità	
	di ampliare la libertà dei docenti, in prospettiva liberalizzatrice, come emerge	
	dai lavori preparatori.	
	Nel Resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 410	
	del 22 luglio 2010, infatti, si legge testualmente che “ <i>viene profondamente</i>	
	<i>modificato in modo più liberale e meno burocratico rispetto ad oggi il regime</i>	
	<i>delle incompatibilità. Si stabilisce, per esempio, che non sarà più necessario</i>	
	<i>ottenere una autorizzazione per poter svolgere lezioni o seminari in sedi</i>	
	<i>esterne, vi è più libertà per fornire consulenze</i> ”; del pari, in quello	
	dell’Assemblea della Camera dei deputati, seduta n. 399 del 22 novembre 2010	
	p. 137, viene indicato che “ <i>con un emendamento del PD si prevede che i</i>	
	<i>docenti e i ricercatori a tempo pieno possano svolgere attività esterne e di</i>	
	<i>consulenza, anche retribuite, purché in maniera saltuaria e per una durata</i>	
	<i>limitata</i> ”.	
	In sintonia con la <i>ratio legis</i> , dunque, la “ <i>consulenza</i> ” deve essere intesa in	
	senso ampio. (cfr. Sez. Liguria, sent. nn. 114 del 15.12.2022 e 22 del 2.3.2023).	
	Invero, l’etimo del termine deriva dal verbo latino “ <i>consulere</i> ”, che indicava	
	l’attività di domandare un consiglio o un parere ad un soggetto esperto a tal	
	fine interpellato (si pensi, ad esempio, ai “ <i>responsa prudentium</i> ” dei giusperiti	
	romani ovvero ai “ <i>consilia</i> ” dei commentatori medievali), in contrapposizione	
	all’attività operativa del “ <i>facere</i> ”, diretta a produrre, compiere o promettere.	
	Ai fini dell’art. 6, comma 10, della l. n. 240/2010, la consulenza rappresenta	
	un’attività resa a titolo personale da un esperto della materia, non in forma	
	organizzata e saltuariamente; deve trattarsi di una prestazione di un’opera di	
	21	

	natura intellettuale, non caratterizzata dal compimento di attività tipicamente	
	riconducibili alle figure professionali di riferimento, e concludersi con un	
	parere, una relazione o uno studio (Corte dei conti, Sez. III giur. centr. d’ap.,	
	15 settembre 2022, n. 316, e Sez. II giur. centr. d’ap., 28 luglio 2022, n. 33).	
	Al riguardo, ferma la competenza dei singoli regolamenti di ateneo a	
	disciplinare i procedimenti ed i limiti dei procedimenti autorizzatori, il	
	M.I.U.R. è intervenuto a chiarire le incertezze interpretative scaturenti dalla	
	c.d. <i>Legge Gelmini</i> , prima con l’atto di indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018, in	
	cui in particolare sono state ritenute compatibili con il concetto di occasionalità	
	e saltuarietà le “attività anche di pregio dal punto di vista del valore	
	economico, ma che non determinano una presenza limitata del docente in	
	ateneo (tipica del regime a tempo definito) e non sono di ostacolo all’attività	
	a tempo pieno” .	
	In seguito, il medesimo Dicastero ha ribadito, con la Nota di chiarimenti	
	18.06.2019, n. 1370 come “l’articolo 6 comma 10 della L. 240/2010 [sia]	
	chiaro nello stabilire che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno,	
	compatibilmente con il rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente	
	consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività	
	extraistituzionali, incluse le consulenze, anche continuative, realizzate in	
	favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia . Tali attività possono	
	essere svolte anche in qualità di attività in regime di partita IVA ma a	
	condizione che non sia richiesta l’iscrizione ad albi professionali - se non nei	
	limiti in cui sia consentita l’iscrizione all’Albo a professori a tempo pieno - e,	
	in ogni caso, in assenza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata	
	al loro svolgimento. La consulenza deve essere intesa quale attività del	
	22	

	<i>docente tesa a fornire a terzi soluzioni, consigli e pareri nel ruolo di esperto</i>	
	<i>su materie di propria conoscenza e competenza”</i> . Consta che solo	
	successivamente ai due atti di indirizzo citati, l’Università di Genova abbia	
	approvato, con Decreto rettorale 8.05.2020, n. 1783, il proprio Regolamento	
	interno in materia.	
	Riepilogando, sulla scorta dei citati indirizzi e dei più consolidati orientamenti	
	della giurisprudenza contabile, differentemente dall’”attività libero	
	professionale”, la “consulenza” liberamente esercitabile dal docente	
	universitario a tempo pieno deve avere queste basilari caratteristiche fattuali:	
	a) attività di natura scientifica; b) attività non volta alla risoluzione di	
	problematiche concrete; c) attività resa a titolo personale, in forma non	
	organizzata, a carattere non professionale e di natura occasionale; d) opera di	
	natura intellettuale, non caratterizzata dal compimento di attività tipicamente	
	riconducibili alle figure professionali di riferimento; e) attività resa in qualità	
	di esperto della materia, con riferimento al settore di appartenenza, anche	
	rilevando i due indici sintomatici, a valenza indicativa, della sostanza	
	reddituale e dell’apertura di partita IVA (cfr. Corte conti, Sez. Lombardia	
	3.02.2020, n. 11 e 27.04.2021, n. 147; Sez. Campania 30.03.2015. n. 305; Sez.	
	Emilia-Romagna 14.04.2015, n. 37 e Sez. I App. 17.03.2017, n. 80; Sez.	
	Liguria, 15.12.2022, n. 114 e 2.03.2023, n. 22).	
	6. Per quanto concerne l’attività consulenziale di collaborazione (in merito al	
	progetto MISE “Reti di Impresa”) conclusasi nell’aprile 2012 e la docenza di	
	quattro ore del 29 maggio 2012, svolte per il C.L.P. , per complessivi €.	
	3.320,00, per cui era stato fornito un riscontro interlocutorio alla G.d.F., in	
	considerazione del decesso del referente del rapporto e dell’assenza di	
	23	

	circostanziati riscontri prodotti dalla Procura, neppure acquisiti ad esito	
	dell'istruttoria (cit. ord. 15/2023), va rimarcato che i medesimi militari	
	segnalanti avevano ritenuto nel proprio rapporto la suddetta attività	
	liberamente esercitabile.	
	Deve affermarsi, comunque, l'insufficienza di prove degli elementi necessari	
	per una incolpazione a titolo amministrativo contabile (cfr. Sez. Umbria, sent.	
	n. 40 del 17.06.2019), difettando inoltre, palesemente, il dato fattuale della	
	reiterazione temporale, il dato sintomatico della Partita Iva e l'indice	
	sintomatico reddituale, data la minimale rilevanza dell'importo, a fronte della	
	remunerazione percepita dall'università di Genova per l'anno 2012 pari ad €.	
	75.212,00.	
	7. Per quanto concerne l'attività svolta per Assomac Servizi S.r.l. (dall'anno	
	2012 all'anno 2019), per complessivi €. 210.000,00, per compensi annuali	
	(compresi tra € 10.000,00 e 30.000,00 negli otto anni di riferimento), al	
	massimo fino al 30% dello stipendio da Professore, le difese hanno premesso	
	l'analitica ricostruzione dei rapporti intercorsi sin dagli anni '80 con Assomac	
	ed Assomac Servizi s.r.l., quale suo <i>“braccio operativo” (come peraltro</i>	
	<i>avviene normalmente nei sistemi politico-sindacali)”,</i> in prosecuzione di una	
	ricerca scientifica già avviata e per cui erano stati al tempo ceduti i diritti	
	editoriali (per articoli e monografie), per cui tali attività non avevano <i>“mai</i>	
	<i>riguardato la risoluzione di specifiche questioni in materia ma (...) la</i>	
	<i>predisposizione di documenti nell'ambito dei quali sono state illustrate le</i>	
	<i>analisi e le considerazioni sulle proiezioni in senso di tendenze tecnologiche,</i>	
	<i>di innovazione e sviluppo gestionale delle attività produttive e le ipotesi di</i>	
	<i>scenari di mercato</i> potenzialmente più interessanti per lo sviluppo, la crescita	
	24	

	<i>e il posizionamento di mercato delle imprese di settore (a livello nazionale ed</i>	
	<i>internazionale), oltre che l'impatto e l'evoluzione delle certificazioni (...) in</i>	
	<i>ambito di divulgazione scientifica e dell'organizzazione di seminari e convegni</i>	
	<i>cui lo stesso Prof. Cainarca ha in varie occasioni partecipato”, non attenendo</i>	
	<i>detti compensi “mai ad attività di consulenza professionale, ma</i>	
	<i>esclusivamente alla cessione di diritti di autore per lo svolgimento di attività</i>	
	<i>di ricerca scientifica sullo stato d'arte del settore (“Per cessione diritti</i>	
	<i>d'autore redazione rapporto sullo stato dell'arte del settore macchine per</i>	
	<i>calzature, pelletteria e conceria”).</i>	
	E' stato precisato, altresì, che tale attività scientifica di ricerca era stata svolta	
	in forma personale (senza organizzazione di mezzi, collaboratori e dipendenti),	
	con un impegno “ <i>massimo di dieci o quindici ore complessive al mese</i> ”, in	
	qualità di “ <i>esperto del settore</i> ”, già Direttore del Centro Interdipartimentale in	
	Discipline Organizzative Gestionali Economiche dell'Università di Genova	
	(DOGE), in assenza di iscrizione ad Albi professionali, titolarità di partita Iva	
	ed iniziative disciplinari e senza alcun pregiudizio all'attività a tempo pieno	
	svolta, data la piena osservanza degli standard di produttività di cui all'art. 6,	
	comma 1, della legge n. 240 del 2010 (1.500 ore annue), anzi con “ <i>prestigio e</i>	
	<i>lustro</i> ” reso negli anni all'Ateneo, che a seguito del suo collocamento a riposo,	
	avvenuto nel 2021, aveva ritenuto di stipulare con il docente ulteriori contratti	
	di insegnamento della disciplina “ <i>Economics and innovation management</i> ”,	
	per gli a.a. 2022-2023 presso il Dipartimento DIME e 2023-2024 per il Corso	
	di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.	
	8. Con memoria del 28 luglio 2023, il Prof. Cainarca ha osservato, quanto alle	
	produzioni della società Assomac Servizi, che esse comproverebbero in modo	
	25	

	inconfutabile quanto già argomentato e dedotto in comparsa, essendosi dato	
	atto di come egli avesse “redatto (nel periodo 2012-2019) brevi appunti che	
	<i>l’Amministratore di Assomac Servizi e il Presidente di Assomac hanno poi</i>	
	<i>utilizzato per i loro interventi durante le assemblee nazionali</i>	
	<i>dell’Associazione e/o le riunioni del Comitato di presidenza”</i> ; si fosse	
	occupato “di divulgazione scientifica e dell’organizzazione di seminari e	
	convegni cui ha partecipato”, oltre che di “ attività di consulenza scientifica	
	volta alla redazione e pubblicazione di monografie sul settore manifatturiero	
	e conciaro , con ciò confermandosi le ragioni per cui, nell’ambito dei	
	<i>pagamenti effettuati da Assomac, si parli di cessione di diritti d’autore: la</i>	
	<i>maggior parte, se non l’intera attività svolta dal convenuto in favore di</i>	
	<i>Assomac è poi confluita in opere letterarie/scientifiche, come peraltro</i>	
	<i>avvenuto già a partire dall’anno 2012”</i> ; attività che si afferma svolta per anni	
	senza fornire risposte a concrete problematiche mai commissionate e senza	
	svolgere attività libero-professionale e/o equiparata, bensì ponendo sempre	
	<i>“spunti di riflessione, analizzando il passato ed il presente del settore di</i>	
	<i>riferimento e proponendo quesiti per il futuro. Non ha mai fornito risposte,</i>	
	<i>ma ha sempre lasciato domande”</i> .	
	L’Organo Requirente, di contro, ha ritenuto che l’attività costante svolta per la	
	Società di Assomac, latamente riferita ad analisi, studi, “documenti” e ricerche	
	per l’orientamento imprenditoriale delle imprese di settore, avrebbe dovuto	
	ingenerare perplessità, a valle dell’approfondimento istruttorio individuando	
	nelle produzioni acquisite, oltre all’attività prestata per convegni, docenze e	
	ricerche scientifiche, anche la prova dello svolgimento di un’opera	
	concretamente di supporto al <i>management</i> aziendale, sostanzianti una vera e	
	26	

	propria prestazione professionale, pertanto insistendo sulla sussistenza del	
	danno da mancato riversamento, ai sensi dell'art. 53, comma 7 del d.lgs n.	
	165/2001, rimettendone la quantificazione alla valutazione del Collegio, in	
	presenza di un'attività “ <i>debordante</i> ” e “ <i>composita</i> ”, sia di natura	
	professionale, che scientifica - speculativa, in relazione ad un <i>pro quota</i>	
	ritenuto comunque assentibile.	
	9. Per quanto risulta comprovato in atti ed in assenza di ulteriori elementi	
	offerti dal P.M., il Collegio condivide la prospettazione difensiva.	
	Infatti, le acquisizioni istruttorie hanno confermato, anno per anno, che	
	l'attività del Prof. Cainarca in favore di Assomac dal 2012 al 2019 si sia	
	estrinsecata nella divulgazione scientifica e nell'organizzazione di seminari e	
	convegni, cui il medesimo ha partecipato nonché nella consulenza scientifica	
	volta alla redazione e pubblicazione di monografie sul settore manifatturiero e	
	conciario, edite dalla Assomac ed altre case editrici, con cessione dei diritti	
	d'autore, in prosecuzione dell'attività di ricerca svolta oltre vent'anni prima,	
	confluita in una monografia, redatta dall'odierno convenuto e volta alla	
	ricostruzione storica del comparto italiano dell'industria delle macchine per	
	calzature, dal titolo “ <i>Dal sapere come fare al sapere cosa fare. La storia</i>	
	<i>dell'industria italiana delle macchine per calzature (1900- 1983)</i> ”. (Edizione	
	Assomac, 2002).	
	Innanzitutto, si ritiene rilevante il dato soggettivo del soggetto conferente e	
	beneficiario dell'attività, non potendosi quest'ultimo assimilare ad una società	
	privata tesa a massimizzare il profitto, operando quale “ <i>braccio operativo</i> ” di	
	Assomac (Associazione Nazionale dei Costruttori Italiani di Tecnologie per	
	calzature, pelletteria e conceria), soggetto del sistema confindustriale che	
	27	

	aggrega e rappresenta i produttori italiani di macchine e tecnologie per tutte le	
	fasi della gestione e della produzione industriale nei settori della pelle,	
	calzatura, pelletteria, pellicceria, automotive, arredamento e abbigliamento,	
	avendo come scopo principale quello di sostenere gli interessi di tutte le	
	imprese associate che vi appartengono e di promuovere la loro attività a livello	
	globale.	
	Le difese hanno evidenziato come i vari studi compiuti dal docente in favore	
	di Assomac fossero <i>“stati oggetto anche di analisi e riflessioni alle assemblee</i>	
	<i>annuali di Assomac, caratterizzate dalla partecipazione delle imprese</i>	
	<i>associate, dove viene fatto il punto sull’andamento del settore e dove vengono</i>	
	<i>delineate le linee di sviluppo per gli anni avvenire”</i> , allegando gli articoli tratti	
	da <i>IlSole24Ore</i> riassuntivi di quanto discusso nelle assemblee annuali.	
	Invero, le produzioni di Assomac hanno confermato come il Prof. Cainarca	
	avesse redatto brevi appunti per l’Amministratore di Assomac Servizi ed il	
	Presidente di Assomac, utilizzati per i loro interventi durante le assemblee	
	nazionali dell’Associazione e/o le riunioni del Comitato di presidenza.	
	A titolo esemplificativo, si richiama l’appunto redatto nell’anno 2012	
	(rubricato <i>“Dalla strategia della comunicazione alla comunicazione</i>	
	<i>strategica”</i>), nonché uno schema di intervento predisposto nel corso dell’anno	
	2013 per il Presidente di Assomac dal titolo <i>“Il saggio è senza idee”</i> , da cui si	
	evince come l’intendimento sotteso fosse quello di stimolare, con richiami alla	
	monografia del 2002, collegamenti tra il passato, il presente e il futuro di	
	Assomac e del settore manifatturiero di riferimento, concludendo che: <i>“Se</i>	
	<i>rileggiamo con attenzione la nostra storia possiamo rilevare come il passaggio</i>	
	<i>dal saper “come fare” al saper “cosa fare” si è basato su competenze</i>	
	28	

distintive importanti”.

Con analoga finalità di raffronto intertemporale delle *policies*, possono essere richiamate anche le note redatte dal docente per un intervento dell’Amministratore di Assomac Servizi dal titolo “***I nostri primi 30 anni e i prossimi 30***”.

Pertanto, Assomac ha affermato espressamente che: “*A partire dal 2016 è stato dato avvio all’attività di coordinamento del gruppo di lavoro, diretto da parte del Prof. Cainarca, che ha portato alla redazione del libro “Il Sistema Pelle-Calzatura tra continuità e discontinuità”, edito da Assomac Edizioni e pubblicato nell’anno 2018. Pertanto, gran parte delle attività di cui infra rappresenta i lavori preparatori propedeutici alla redazione del volume*”, per cui le difese hanno evidenziato la circostanza che fosse “*stato anche organizzato un viaggio a New York (nel libro vi è un capitolo sul mercato statunitense) ... vi è un § in cui ci si occupa anche del mercato cinese (denominato “Cina”, Parte II, pp. 111-114), dove sono confluiti anche studi ed analisi svolti negli anni precedenti dal Prof. Cainarca: si veda il documento n. 4 relativo all’anno 2016 (appunti, per un intervento dell’amministratore di Assomac Servizi, dal titolo “Dove va la Cina”), consistente in una breve riflessione sull’affermazione mondiale, negli anni, dell’industria calzaturiera cinese e di come i comparti italiani abbiano saputo accettare e rispondere alla “sfida cinese*”.

Eloquente, al riguardo, appare anche la mail del 14 gennaio 2018 del Prof. Milone, in cui si legge: “*Questa è la versione definitiva completa, inviata da Gian Carlo, con anche il riassunto sul capitolo tecnologia*”.

Appare rilevante, poi, richiamare il **convegno Assomac tenutosi a Torino** il

19 gennaio 2018, “nel corso del quale sono stati presentati i risultati delle ricerche effettuate negli anni sull’industria della pelle e della calzatura a livello mondiale realizzata dall’Associazione, il cui scopo era quello di offrire alle aziende associate uno spunto di riflessione sul mondo che cambia”, di cui sono state prodotte anche le *slides* della relazione dell’odierno convenuto.

È stato confermato, altresì, che nel libro “*ATOM Autobiografia di un’impresa metanazionale*”, a firma Amilcare Baccini, fosse “confluito il paragrafo redatto dal Prof. Cainarca per l’amministratore delegato” (§ “**ATOM e l’associazionismo**”); e che il paragrafo redatto dal convenuto “*L’industria meccano-calzaturiera a Vigevano*” fosse confluito nel libro “**Una vetrina per le calzature – un percorso nella storia dei settori calzaturiero e meccano-calzaturiero attraverso l’esposizione internazionale delle calzature – The Micam**”, edito da Interlinea per la mostra nel Castello Sforzesco di Vigevano (2017).

Sempre a titolo esemplificativo, risulta anche comprovato il ruolo organizzativo e partecipativo del Professore al convegno “**2nd International Meeting on Service Centres**” tenutosi a Milano il 26 febbraio 2016, con predisposizione di *slides* e redazione di un *executive summary*. E, inoltre, quanto agli anni 2013-2015, è emerso anche l’impegno del docente per un’attività di ricerca di Assomac svolta con la collaborazione dell’Università di Pavia, nonché l’esame e nello studio di un *report* per la fiera Simac.

Il costrutto defensionale conclude sostenendo che: “*Quanto esposto dimostra la ragione per cui, nell’ambito dei pagamenti effettuati da Assomac, si parli di cessione di diritti d’autore: la maggior parte, se non l’intera attività svolta dal Prof. Cainarca in favore dell’Associazione (direttamente o indirettamente per*

*il tramite di Assomac Servizi) è poi confluita in opere letterarie/scientifiche. In merito i sottoscritti difensori si limitano a ribadire come tali attività rientrino pienamente nell'elenco di cui all'art. 2 L. 633/1941 (i.e. opere letterarie scientifiche) ed in ogni caso nella nozione di opere tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore, posto che per pacifica giurisprudenza **l'elenco contenuto nell'art. 2 L. 633/1941 è meramente esemplificativo e non tassativo** (oltre alle sentenze citate in comparsa, i.e. Cass. 7397/1990, Cass. 908/1995 e Cons. St. 6324/2022, si vedano anche Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, sent. 17 dicembre 2014: "l'elencazione di cui all'art. 2 L.a. è esemplificativa", e Tribunale di Milano, Sez. Imprese, sent. 4116/2014: "È pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che l'elencazione delle opere protette dal diritto d'autore, e contenuta nell'art. 2 L n 633/1941, è esemplificativa e non tassativa").*

10. Tanto premesso, la questione rimessa al giudicante è se tali attività di consulenza e di divulgazione scientifica, legittime per un professore universitario a tempo pieno nei termini sopra esposti e/o la cessione dei diritti d'autore afferenti ad opere dell'ingegno, non siano trasmodate, per le modalità concrete di espletamento, in attività libero-professionale vietata (art.6, co.9, l. n. 240).

A parere del Collegio, un corretto inquadramento dell'esenzione contenuta anche nell'art. 53, comma 6 lett. b) del t.u.p.i. (*utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali*), passa dalla lettura dell'art. 2575 c.c. e dell'art. 1 della citata legge sul diritto d'autore, da cui emerge nitidamente come siano oggetto del relativo riconoscimento *"le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono*

alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“, con la conseguenza che le opere meritevoli della protezione accordata dalla legge sono tutte quelle create e derivate dal lavoro dell'uomo, dotate del carattere della “*creatività*”, quindi dell'originalità, della novità obiettiva, della compiutezza e che si manifestino in qualunque forma o modalità espressiva, in quanto essere “*autore*” sottende proprio il realizzare un'opera originale dell'ingegno (scientifica, letteraria, artistica), espressione della soggettività del suo ideatore, a prescindere dalla circostanza che questa sia dotata o meno della capacità di sfruttamento economico, ossia di produrre profitto economico (sul carattere esemplificativo dell'elenco tipologico delle opere protette ex art 2, cfr. anche Cass. civ., Sez. I. 19.07.1990, n. 7397 e C.d.S., Sez. VI, 20.07.2022, n. 6234).

Al riguardo, va richiamato il dibattito dottrinale, in ambito civilistico, sulla valenza dei patti di cessione e sui diritti, comunque, assicurati dalla medesima Legge sul diritto d'autore (cfr. artt. 6, 20-23) a chi ha creato l'opera, non apparendo condivisibile una lettura formalistica, che correla alla sola già esplicitata titolarità di un diritto d'autore l'operatività della disciplina recata dall'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, ben potendo il creatore dell'opera, come esplicitazione del proprio diritto della personalità, aver deciso di tenere celata la paternità dell'opera, anche mediante la cessione della stessa, non rilevando in questa sede l'effettiva validità, dal punto di vista civilistico, dei sottesi **accordi di cessione o di c.d. *ghost writing*** (cfr. Sez. Lazio, 26.10.2021, n. 771; anche Sez. Lombardia, 27.04.2021, n. 147; Sez. Marche, 12.04.2021, n. 172).

	Pertanto, il Collegio non condivide la prospettazione accusatoria secondo la	
	quale la mera predisposizione degli appunti sopra descritti per il <i>management</i>	
	aziendale, in occasione di eventi, convegni o delle assemblee annuali, verrebbe	
	a concretizzare un'attività vietata di supporto professionale.	
	In disparte l'occasionalità dell'impegno personale orario dedicato dal docente,	
	pur nella continuità dell'attività di ricerca svolta quale esperto di settore ed in	
	difetto di qualsivoglia documentato documento allo svolgimento dell'attività	
	in tempo pieno, del pari assenti restando nella specie gli indici sintomatici	
	dell'uso di partita Iva e della sostanza reddituale (contenuta al più nel 30%	
	dello stipendio), quello che appare decisivo al fine in esame, è l'effettivo	
	carattere di manifestazione del pensiero letterario e/o scientifico delle	
	prestazioni in discorso che, ad avviso del Collegio, sussiste, in considerazione	
	dell'oggetto e del destinatario delle stesse, potendone beneficiare l'intero	
	settore delle imprese manifatturiere della pelle nel Paese, per cui spiega	
	rilevanza anche la qualificazione utilizzata dalle parti nelle ricevute dei	
	compensi per le prestazioni occasionali rese (<i>“Per cessione diritti d'autore</i>	
	<i>redazione rapporto sullo stato dell'arte del settore macchine per calzature,</i>	
	<i>pelletteria e conceria”</i>).	
	Perciò, nell'ottica “sostanzialistica” che il Collegio ritiene di dover	
	privilegiare, si ritiene che il cospicuo materiale versato in atti da parte	
	convenuta ed acquisito nell'istruttoria, dimostri, per ciascuna delle attività	
	elencate, che le stesse possano rientrare, oltre che nella consulenza e nella	
	divulgazione scientifica e convegnistica liberamente esercitabili , anche	
	nella sfera relativa alla manifestazione del pensiero, della personalità del	
	convenuto e che siano, quindi, assimilabili ai frutti di opere dell'ingegno del	
	33	

	convenuto, che, per espressa disposizione normativa, non necessitano di	
	autorizzazione.	
	Né, al riguardo, la Procura ha offerto elementi che consentissero, per le singole	
	annualità di compensi azionate, di dedurre la non veridicità/plausibilità in	
	concreto delle allegazioni di parte convenuta, peraltro supportate anche da	
	dichiarazioni del soggetto in favore del quale l'attività autorale è stata posta in	
	essere dal convenuto e che, quindi, avrebbe potuto, in realtà, avere l'interesse	
	contrario a disconoscere l'effettività del suddetto apporto creativo.	
	Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attrice non può, quindi,	
	essere accolta e il convenuto va assolto da ogni addebito di responsabilità in	
	relazione ai fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria.	
	Il proscioglimento comporta, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., la liquidazione, a carico	
	dell'Amministrazione di appartenenza, dell'ammontare dei compensi	
	professionali per la difesa, tenuto conto dei “ <i>parametri</i> ” dettati dal	
	Regolamento adottato con d.m. 10.03.2014, n. 55 (come modificato dai d.m.	
	8.03.2018, n. 37 e 13.08. 2022, n. 147) e, altresì, della parziale prescrizione	
	della pretesa.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando,	
	dichiara la prescrizione dell'azione limitatamente ai compensi percepiti	
	dall'I.N.A.P.P. Rigetta la pretesa attorea per il resto.	
	Si liquidano in favore del Prof. Gian Carlo CAINARCA le spese processuali	
	pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori, in considerazione della	
	parziale prescrizione della pretesa attorea.	
	34	

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16 novembre 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Patrizia Esposito)

(Emma Rosati)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Deposito in Segreteria 26 GENNAIO 2024

Il Direttore della Segreteria (dr.ssa Elena Asta)

f.to digitalmente